



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 17.9.2015
JOIN(2015) 42 final

2015/0220 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

RELAZIONE

- (1) Le Nazioni Unite hanno approvato, mediante le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1521 (2003) e 1532 (2004), misure di divieto di viaggio nei confronti di determinate persone designate dal comitato delle sanzioni e misure di congelamento dei beni nei confronti dell'ex presidente della Liberia Charles Taylor e persone a lui associate. Il regolamento (CE) n. 872/2004 ha stabilito pertanto il congelamento di fondi e risorse economiche elencando nell'allegato le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità che rientrano nel campo di applicazione di detto regolamento.
- (2) Il 2 settembre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di interrompere, mediante la risoluzione 2237 (2015), le misure di divieto di viaggio previste al paragrafo 4 della risoluzione 1521 (2003) e le misure di congelamento dei beni previste al paragrafo 1 della risoluzione 1532 (2004).
- (3) L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono pertanto di abrogare il regolamento (UE) n. 872/2004 con effetto immediato.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 872/2004 stabilisce il congelamento di fondi e risorse economiche elencando nell'allegato le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità che rientrano nel campo di applicazione di detto regolamento.
- (2) Il 2 settembre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di interrompere, mediante la risoluzione 2237 (2015), le misure di divieto di viaggio e di congelamento dei beni previste al paragrafo 4 della risoluzione 1521 (2003) e al paragrafo 1 della risoluzione 1532 (2004).
- (3) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio con effetto immediato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 872/2004 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*